



Roberto Baldassarri
Notaio

Repertorio n. 61.166

Raccolta n. 40.677

VERBALE DI ASSEMBLEA DELL'ASSOCIAZIONE

"SOCIETA' STORICA ARETINA"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue (2022) e questo giorno ventuno (21) del mese di ottobre, in Arezzo, Piazza Amintore Fanfani n. 9, alle ore 18.40

A richiesta dell'Associazione "SOCIETA' STORICA ARETINA" con sede in Arezzo, Via Leone Leoni n. 18, codice fiscale 92026550514, Partita Iva 01610500512, avanti a me dottor **Roberto Baldassarri** Notaio in Grosseto, iscritto presso il Collegio Notarile della stessa Città, è presente **BERTI LUCA** nato a Pratovecchio il 7 febbraio 1950, domiciliato per la carica ove sopra, nella sua qualità di Presidente della associazione stessa.

Il comparente, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, dichiara essere riunita in questo luogo ed ora, l'assemblea dei soci dell'Associazione e mi richiede di assistervi redigendone il relativo verbale.

Al che aderendo io Notaio dò atto di quanto segue:

- assume la presidenza dell'assemblea, per concorde designazione dei presenti ed in virtù di statuto, il comparente medesimo il quale constatata:
- la regolarità delle formalità di convocazione;
- la presenza, sia in proprio che per deleghe, di n. 82 (ottantadue) associati su un totale di n. 152 (centocinquantadue) associati aventi diritto al voto, così come risulta dal foglio presenze da conservare agli atti della associazione;
- la presenza dell'Organo Amministrativo nelle persone di Bigozzi Giulio nato a Sinalunga il 7 ottobre 1947 (Tesoriere), Bassi Mauro nato ad Arezzo il 9 giugno 1958 (Segretario), Bianchini Giovanni nato ad Arezzo il 7 gennaio 1947, Cristelli Franco nato ad Arezzo il 27 gennaio 1944, Licciardello Pierluigi nato ad Arezzo il 6 gennaio 1974, Santori Claudio nato a Graffignano il 4 marzo 1944 (Consiglieri), oltre sè medesimo (Presidente);
- che del Collegio dei revisori dei conti sono presenti n. 1 (uno) su n. 3 effettivi;
- che del Collegio dei probiviri sono presenti n. 3 (tre) su n. 3 effettivi;

D I C H I A R A

l'assemblea validamente costituita ed atta per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) "Modifiche dello Statuto della Società Aretina approvato il 19 maggio 2021 con rogito del notaio Roberto Baldassarri, come da proposta approvata all'unanimità dal Consiglio direttivo il 12 settembre 2022.".

Aperta l'assemblea, il Presidente espone i motivi che hanno

REGISTRATO
a GROSSETO
in data 3 novembre 2022
al n. 8.388 serie 1T

indotto alla formulazione del predetto Ordine del Giorno, riguardante le modifiche dello statuto, al fine di recepire le integrazioni richieste dal Comune di Arezzo con comunicazione del giorno 8 agosto 2022 protocollo n. 116540; a tal fine fa presente che la bozza dello statuto aggiornato con le modifiche di cui all'ordine del giorno è stata messa a disposizione di tutti gli associati.

L'assemblea, dopo breve discussione, con il sistema della prova e controprova per alzata di mano dei presenti, con il voto favorevole di 81 (ottantuno) associati ed il voto contrario di un associato

DELIBERA

- 1) di approvare il testo rielaborato dello statuto dell'associazione composto di 24 (ventiquattro) articoli, che si allega al presente atto sotto la lettera "A";
- 2) di delegare all'organo amministrativo l'adempimento delle pratiche e formalità occorrenti per la legale validità della sopra adottata deliberazione.

A questo punto, nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara esaurita la trattazione degli argomenti all'Ordine del giorno essendo le ore 19.05

La Parte:

- dichiara di aver preso visione dell'Informativa redatta ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e articolo 13 del Regolamento UE n. 679/2016 GDPR e di averne ricevuto copia, consentendo al trattamento dei dati personali forniti ed alla loro comunicazione e diffusione per le finalità ed entro i limiti indicati nell'Informativa stessa;
- mi autorizza a rilasciare copie del presente atto a favore di chiunque ne faccia richiesta;
- mi dispensa dalla lettura di quanto allegato dichiarando di averne esatta ed integrale conoscenza.

Richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto scritto da persona di mia fiducia e in parte di mia mano in cinque pagine di due fogli e da me letto al comparente in assemblea il quale su mia domanda lo approva alle ore 19.10

F.TO: LUCA BERTI

F.TO: ROBERTO BALDASSARRI NOTAIO

Allegato "A" al n. 40.677 di Raccolta
Statuto della
“Società Storica Aretina – APS”

Approvato dall'Assemblea dei Soci il 19 maggio 2021

Registrato a Grosseto in data 7 giugno 2021

Art. 1 – Preambolo.

1. È costituita nella città di Arezzo, dove ha sede legale, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (“Codice del Terzo Settore”) e successive modifiche, l'associazione denominata “Società Storica Aretina”, inizialmente costituita in Arezzo il giorno 3 ottobre 1997, iscritta nel Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale (APS) con decreto del presidente della Provincia di Arezzo n. 122 del 20 settembre 2003, riconosciuta dalla Regione Toscana con decreto dirigenziale n. 1513 del 24 marzo 2004. Viene espressamente previsto che dopo l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS), o in altro registro che la legge dovesse prevedere in sostituzione, l'associazione assumerà la denominazione di “Società Storica Aretina – APS”, Associazione di Promozione Sociale.

Art. 2 – Scopi sociali.

1. L'associazione ha carattere culturale, non ha scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, si propone di favorire l'approfondimento, lo studio e la diffusione delle conoscenze storiche relative al territorio aretino, in sé e nelle loro connessioni con la storia più ampia, svolgendo in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

a) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

b) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.

2. In particolare, la Società storica aretina:

a) promuove iniziative culturali (congressi, convegni, conferenze, dibattiti, corsi di formazione e di aggiornamento, scambi di comunicazioni, ecc.) atte al conseguimento delle sue finalità collaborando – ove possibile – con le istituzioni e i sodalizi che perseguono finalità simili, oltre che con gli enti locali e il mondo della scuola;

b) opera affinché siano realizzate, da parte degli organismi detentori di fonti storiche, le condizioni necessarie a garantire a tutti gli studiosi interessati l'effettivo e pieno esercizio del diritto di consultazione del materiale documentario (archivistico, bibliografico e di ogni altra natura), con i soli limiti previsti dalla normativa vigente;

c) valorizza le fonti storiche esistenti (di qualsiasi natura siano), si adopera anche presso le competenti istituzioni affinché le fonti stesse non vadano perdute o si deteriorino, favorisce la compilazione di inventari, guide, bibliografie ed altri strumenti di corredo;

d) pubblica, direttamente o per il tramite di editori, atti di convegni e di conferenze, studi, saggi, ricerche e edizioni di fonti aventi per oggetto la storia della città e del territorio aretini, redatti con metodo scientifico, attività alla quale sovraintende un apposito direttore editoriale,

e) favorisce, nell'ambito della più vasta libertà di ricerca e di interpretazione e

anche con l'intento di valorizzare l'opera dei giovani, la pubblicazione di studi, di saggi e di ricerche, oltre che di fonti, riguardanti la storia aretina ed aventi valore scientifico;

f) pubblica un periodico intitolato "Notizie di Storia", avente un taglio scientifico e contenente saggi brevi, documenti, schede di convegni e di mostre, informazioni bibliografiche, notizie sugli strumenti di ricerca, recensioni di libri, informazioni sull'attività della Società storica e degli altri enti e associazioni che perseguono le stesse finalità, lettere, necrologi dei soci defunti ed ogni altro scritto che possa favorire la divulgazione della storia e della storiografia aretina;

g) svolge ogni altra attività capace di favorire il progresso degli studi storici e della cultura ed il raggiungimento dei fini perseguiti dall'associazione.

L'associazione può inoltre esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'associazione svolge una o più attività di interesse generale a favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei soci e/o delle persone aderenti agli eventuali enti associati.

Art. 3 – Corpo sociale

1. Il corpo sociale si suddivide in:

- a) soci fondatori,
- b) soci ordinari,
- c) soci onorari,
- d) soci sostenitori.

Il numero dei soci è illimitato.

2. Ciascun associato ha diritto a partecipare, effettivamente, alla vita dell'associazione. Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e di eventuali regolamenti, secondo le deliberazioni degli organi preposti.

3. L'elenco dei soci è pubblico.

4. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso. Chi intende essere ammesso come socio ordinario dovrà presentare al consiglio direttivo una richiesta scritta che dovrà contenere le sue generalità complete, nonché i suoi recapiti postali e telefonici e la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto.

5. L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare tempestivamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

6. Sono fondatori i soci che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione e del fondo di dotazione originario.

7. Sono soci ordinari coloro che hanno raggiunto la maggiore età, che ne condividono le finalità e ne accettano lo statuto. Le ammissioni a socio avvengono su domanda scritta dell'interessato avallata da due soci; sull'accoglimento della domanda decide il consiglio direttivo, con successiva ratifica dell'assemblea nella sua prima adunanza.

Il consiglio decide dell'ammissione secondo criteri non discriminatori, coerenti

con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

8. Possono essere nominati soci onorari, per decisione dell'assemblea, su proposta motivata e scritta del consiglio direttivo o di almeno un decimo dei soci, studiosi che si siano segnalati negli studi storici o persone che si siano rese benemerite verso l'associazione. I soci onorari sono esonerati dal pagamento della quota associativa.

9. E' facoltà dell'assemblea dei soci nominare, su proposta motivata e scritta del consiglio direttivo, un presidente onorario fra personalità particolarmente distintesi negli studi storici o persone che si siano rese particolarmente benemerite verso l'associazione.

10. Sono soci sostenitori, se accettati dal consiglio direttivo:

a) gli enti e le istituzioni che versano un contributo annuo pari ad almeno venti volte la quota annuale e che partecipano alla vita sociale mediante un loro rappresentante specificamente designato;

b) le persone fisiche che versano un contributo annuo pari ad almeno dieci volte la quota annuale.

11. La quota associativa è fissata annualmente dall'assemblea dei soci al momento dell'approvazione del bilancio preventivo, su proposta del consiglio direttivo; il versamento della stessa deve avvenire entro il 31 marzo di ogni anno; per i nuovi soci tale termine è fissato al novantesimo giorno dalla loro ammissione. Gli studenti non occupati, i giovani in cerca di prima occupazione, i disoccupati e quanti si trovano in disagiate condizioni economiche hanno diritto ad una riduzione del 50 per cento, presentando apposita dichiarazione; a decidere sull'ammissibilità della contribuzione ridotta è competente il consiglio direttivo. La quota sociale non è trasmissibile, non è rimborsabile, né soggetta a rivalutazione.

12. I soci morosi si intendono sospesi dall'associazione fino a quando non abbiano versato la quota ed è loro precluso l'esercizio di ogni diritto, potere o facoltà inerente alla qualifica di socio.

13. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e la modificazione dello statuto e di eventuali regolamenti, per la nomina degli organi dell'associazione e per qualsiasi altra decisione di pertinenza dell'assemblea. Ogni socio ha diritto ad un solo voto, a prescindere dal valore della quota versata.

14. I soci cessano di far parte dell'associazione per decesso; dimissioni volontarie, con effetto dalla presa d'atto del consiglio direttivo; morosità dovuta al mancato pagamento della quota associativa, non sanata entro il 31 marzo dell'anno successivo all'insorgenza della morosità; esclusione.

15. Si può dar corso all'esclusione di un socio ove questi, con la sua condotta, abbia posto in essere una grave violazione degli obblighi del presente statuto oppure si sia posto in contrasto con gli scopi e le finalità dell'associazione oppure abbia arrecato pregiudizio al patrimonio della stessa, tenuto conto dell'intenzionalità della condotta e/o della recidività in condotte già ammonite o diffidate. L'esclusione del socio è deliberata dall'assemblea, su proposta motivata del consiglio direttivo, previo parere del collegio dei probiviri.

Art. 4 – Aree disciplinari e sezioni territoriali.

1. L'associazione può articolarsi sia in aree disciplinari, per deliberazione del consiglio direttivo, sia in sezioni territoriali dipendenti, per decisione dell'assemblea. Il funzionamento tanto delle une quanto delle altre deve essere regolato all'atto della loro istituzione.

Art. 5 – Organi dell'associazione.

1. Sono organi dell'associazione:

- a) l'assemblea dei soci,
- b) il consiglio direttivo,
- c) il collegio dei sindaci revisori,
- d) il collegio dei probiviri.

2. Il mandato amministrativo ha durata triennale. Le votazioni per l'elezione alle cariche sociali avvengono a scrutinio segreto; in caso di sostituzione per qualsiasi motivo, la carica ha durata sino alla fine del mandato in corso.

3. Tutte le cariche sociali (ivi comprese le funzioni dei membri del consiglio direttivo) sono completamente gratuite, incompatibili l'una con l'altra e rinnovabili. Potranno essere rimborsate soltanto le spese inerenti all'espletamento dell'incarico. Non è ammessa delega di funzioni, se non quella prevista al punto 7 dell'art. 6 ed al punto 2) dell'articolo 10.

4. Gli organi sociali favoriscono la collaborazione fra i soci per il perseguimento delle finalità istituzionali.

Art. 6 – Assemblea dei soci.

1. L'assemblea si riunisce almeno due volte l'anno in forma ordinaria ed ha le seguenti competenze inderogabili:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi collegiali: consiglio direttivo, collegio dei sindaci revisori, collegio dei probiviri; per la revoca è necessario che la relativa deliberazione ottenga il voto favorevole della maggioranza dei soci aventi diritto;
- b) nomina il presidente e gli altri componenti del seggio elettorale;
- c) approva, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il bilancio preventivo, l'ammontare annuo della quota associativa e le linee programmatiche della futura attività predisposti dal Consiglio Direttivo, d'intesa con il tesoriere;
- d) approva, entro il 30 aprile di ciascun anno, il rendiconto finanziario dell'esercizio precedente, le relazioni del presidente, del tesoriere e del collegio dei revisori dei conti;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) delibera sulla esclusione degli associati;
- e) delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- g) approva l'eventuale adesione ad altre associazioni con decisione assunta dalla maggioranza dei soci aventi diritto;
- h) approva l'eventuale adesione ad altre associazioni e ad organismi di carattere permanente con decisione assunta dalla maggioranza dei soci aventi diritto al voto;
- i) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione, nei modi previsti dal successivo art. 23;
- l) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- m) discute e delibera relativamente ad ogni altro argomento ad essa demandato dallo statuto.

2. L'assemblea è costituita da tutti i soci (fondatori, ordinari, onorari e sostenitori) ed è l'organo sovrano dell'associazione, della quale fissa le direttive generali di attività e sviluppo. Hanno diritto di partecipare all'assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa se tenuti.

3. L'assemblea è convocata dal presidente mediante lettera circolare, spedita almeno quindici giorni, oppure via email almeno otto giorni, prima della data stabilita per la riunione, con indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, della data e dell'ora. Oltre agli adempimenti d'obbligo, l'ordine del giorno comprende gli argomenti proposti dal presidente o dal consiglio o da un decimo dei soci.

4. In prima convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita se è presente o rappresentata la metà più uno dei soci e, in seconda convocazione, almeno un'ora dopo la prima, con qualsiasi numero di soci presenti o rappresentati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei soci votanti (presenti o rappresentati); il voto è espresso per alzata di mano, salvo diversa decisione. Nei casi in cui lo statuto preveda quorum diversi da quelli del presente comma, l'assemblea si riunisce in forma straordinaria.

5. All'inizio di ogni seduta l'assemblea nomina al suo interno un presidente ed un segretario verbalizzante. Le deliberazioni dell'assemblea prese in conformità dello statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissenzianti o astenuti. Le deliberazioni relative ad elezioni dovranno essere verbalizzate indicando il numero dei votanti, il numero delle schede valide, nulle e bianche ed i voti ottenuti dai soci. I verbali dovranno essere a disposizione dei soci.

6. Se ne fa richiesta scritta almeno un decimo dei soci o la maggioranza del consiglio direttivo, il presidente è tenuto a convocare, entro trenta giorni dalla data della richiesta stessa, un'assemblea straordinaria per trattare l'ordine del giorno proposto dai firmatari del documento. Le assemblee straordinarie si svolgono con le stesse procedure di quelle ordinarie.

7. Ciascun socio può farsi rappresentare nell'assemblea da altro socio munito di regolare delega scritta, purché non consigliere o sindaco revisore. I soci partecipanti alle sedute non possono ricevere più di tre deleghe; nel caso di violazione di tale limitazione, saranno considerati nulli tutti i voti espressi per delega dal medesimo socio rappresentante.

Art. 7 – Seggio elettorale.

1. Prima della fine di ogni mandato, entro il 30 aprile dell'ultimo anno, l'assemblea istituisce un seggio elettorale, composto da cinque soci (uno dei quali con funzione di presidente) ed incaricato di espletare gli adempimenti tecnici per tutte le votazioni per le cariche sociali del successivo triennio, garantendo la regolarità e la segretezza delle operazioni di voto. Allo scrutinio hanno diritto di assistere tutti i soci, che – a discrezione del presidente – possono anche partecipare attivamente allo spoglio delle schede. Dopo l'espletamento delle procedure elettorali, l'assemblea ne ratifica i risultati e nomina gli eletti alle cariche entro il 31 dicembre dell'ultimo anno del mandato.

2. Per formare la lista dei candidati per il rinnovo del consiglio direttivo, il seggio elettorale raccoglie i nominativi dei soci, in regola con il pagamento della quota associativa, che intendono candidarsi, formandone un elenco in ordine alfabetico. Nella votazione per l'elezione del consiglio ciascun socio ha diritto di esprimere fino ad un massimo di tre preferenze. Sono dichiarati eletti, nell'ordine, i nove candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze. In caso di parità, risulta eletto il socio con la maggiore anzianità associativa; in caso di ulteriore parità si procede mediante sorteggio.

3. Contemporaneamente, il seggio elettorale raccoglie i nominativi dei soci, in regola con il pagamento della quota associativa che intendono candidarsi a componenti del Collegio dei revisori dei conti e del collegio dei probiviri, formandone un elenco in ordine alfabetico. Nella votazione per l'elezione di

ciascun Collegio ciascun socio ha diritto di esprimere fino ad un massimo di due preferenze. Sono dichiarati eletti, nell'ordine, i cinque candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze. In caso di parità, risulta eletto il socio con la maggiore anzianità associativa; in caso di ulteriore parità si procede mediante sorteggio.

4. Il seggio elettorale deve comunque garantire ai soci la possibilità di esprimere il loro voto per corrispondenza, per tutti gli organi da rinnovare, con tempi e modi adeguati.

Art. 8 – Consiglio direttivo.

1. Il consiglio è composto da nove soci eletti dall'assemblea.

2. Il consiglio nomina il presidente al suo interno, il bibliotecario e il tesoriere, con decisione assunta dalla maggioranza dei consiglieri aventi diritto.

Il consiglio può revocare il presidente, il bibliotecario e il tesoriere con decisione motivata, assunta dalla maggioranza dei consiglieri aventi diritto.

3. Il consiglio ha il compito di predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea dei soci, di dare esecuzione ai deliberati dell'assemblea dei soci, si pronuncia su tutti gli affari dell'associazione che non sono di pertinenza dell'assemblea, definisce il programma di attività ed i bilanci preventivo e consuntivo da presentare all'assemblea, coordina le iniziative dell'associazione e sovrintende alle sue attività, affianca il presidente nello svolgimento delle sue funzioni, nomina eventuali consulenti, comitati o commissioni con compiti specifici e temporanei. Decide la temporanea adesione ad organismi e comitati di carattere non permanente. Individua fra i soci i componenti del comitato editoriale del periodico "Notizie di Storia" e all'interno di esso il direttore responsabile e il direttore editoriale del periodico, che convoca e coordina il comitato. Nomina il comitato editoriale del sito on-line e all'interno di esso il webmaster, che convoca e coordina il comitato.

4. Nei casi di violazione di lieve entità degli obblighi posti dal presente statuto (ivi compresi tutti i comportamenti del socio tali da non poterne determinare l'esclusione), il consiglio direttivo può direttamente adottare i provvedimenti disciplinari dell'ammonizione scritta e della diffida, anche congiuntamente. Il consiglio svolge infine tutte le attività ad esso demandate dallo statuto e quelle che non siano riservate in modo tassativo all'assemblea.

5. Per la migliore attuazione delle attività sociali e la specificazione delle norme statutarie il consiglio può predisporre un regolamento da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

6. All'inizio del suo mandato, il consiglio procede all'elezione del presidente, del bibliotecario e del tesoriere. 7. Il consiglio si riunisce almeno due volte all'anno per la predisposizione dei bilanci preventivo e consuntivo ed ogni volta che le esigenze dell'associazione lo richiedano, per decisione del presidente oppure su richiesta motivata della maggioranza dei suoi componenti oppure su richiesta motivata di almeno un quindicesimo dei soci. La convocazione del consiglio avviene mediante comunicazione del presidente almeno dieci giorni prima (ovvero via email almeno cinque giorni) della riunione, contenente l'indicazione di data, ora, luogo e ordine del giorno della riunione. In casi eccezionali e di particolare urgenza, la convocazione può avvenire in tempi più ridotti. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.

8. Le deliberazioni, che sono immediatamente esecutive, sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

9. Il componente del consiglio che sia assente, senza un giustificato motivo, a tre consecutive sedute viene dichiarato decaduto e sostituito dal primo dei non eletti. Analogo criterio viene seguito in caso di dimissioni, di impedimento permanente o di decesso.

Qualora la surrogazione in questa forma non sia possibile, il presidente, d'intesa con il consiglio direttivo, iscrive l'argomento all'ordine del giorno della prima successiva assemblea ordinaria dei soci per le determinazioni del caso.

Art. 9 – Presidente.

1. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione, convoca e presiede le riunioni del consiglio direttivo, cura che ne vengano eseguite le decisioni, firma gli atti d'ufficio. D'intesa con il consiglio, il presidente predispone ed aggiorna il programma di attività, secondo le linee indicate dall'assemblea.

2. Coordina l'attività del bibliotecario e del tesoriere, oltre che del vicepresidente e del segretario.

3. È responsabile della gestione economica e dei conti correnti dell'associazione, in solido con il tesoriere. Può riscuotere le quote sociali e gli altri proventi dell'associazione, direttamente o mediante soci da lui delegati. Può effettuare i pagamenti e gli acquisti disposti dal consiglio direttivo.

4. Cura i rapporti con le Istituzioni e con gli altri soggetti terzi, avvalendosi – di volta in volta – della collaborazione del vicepresidente, del segretario, del tesoriere, del bibliotecario e dei direttori editoriali. Si occupa dell'immagine esterna dell'associazione e cura l'informazione dell'opinione pubblica, anche tramite persona di sua fiducia.

5. Svolge inoltre tutte le altre attività ad esso demandate dallo statuto.

Art. 10 – Vicepresidente.

1. Il presidente nomina fra i consiglieri un vicepresidente che lo coadiuva e lo sostituisce, anche nella rappresentanza legale dell'associazione, in caso di assenza o impedimento.

2. Previa autorizzazione del consiglio direttivo, il presidente può delegare i propri poteri, in tutto o in parte, in via transitoria o permanente, al vicepresidente o ad un membro del consiglio direttivo.

3. È in facoltà del presidente revocare l'incarico al vicepresidente in qualsiasi momento, con decisione scritta e motivata.

Art. 11 – Segretario.

1. Il presidente nomina fra i consiglieri un segretario.

Le funzioni di segreteria possono essere devolute dal presidente anche ad altri soci o essere temporaneamente espletate, con il beneplacito del consiglio, da uno dei consiglieri privi di cariche sociali.

2. Il segretario compila i verbali delle riunioni del consiglio, attende alla corrispondenza ed all'archivio, coadiuva il presidente nella gestione della vita associativa e nell'organizzazione delle iniziative culturali, tiene aggiornati i libri sociali e ne cura la visione da parte dei soci che ne fanno richiesta. Cura la diffusione di quanto viene pubblicato dalla società storica; tiene inoltre aggiornato l'elenco dei soci, d'intesa con il tesoriere.

3. È in facoltà del presidente revocare l'incarico al segretario in qualsiasi momento, con decisione scritta e motivata.

Art. 12 – Bibliotecario.

1. Il bibliotecario svolge funzioni di consulenza, informazione e orientamento

bibliografico.

2. Il bibliotecario inoltre, direttamente o per il tramite di soci coadiutori, provvede all'acquisizione di libri e riviste; è il depositario di tutto il materiale bibliografico di proprietà dell'associazione; sovrintende alla catalogazione del suddetto materiale.

3. L'attività della biblioteca, intestata alla memoria di "Don Silvano Pieri", è disciplinata da un apposito regolamento approvato dal consiglio direttivo su proposta del bibliotecario.

Art. 13 – Tesoriere.

1. Il tesoriere predispone i bilanci preventivo e consuntivo dell'associazione, che sono pubblici, d'intesa con il presidente e il consiglio direttivo; provvede alla riscossione delle quote sociali, direttamente o – d'intesa con il presidente – tramite soci di sua fiducia, e di ogni altro provento attivo dell'associazione, nonché ai pagamenti di concerto con il presidente; firma gli atti contabili dell'associazione, di concerto con il presidente; è il depositario della cassa; tiene il registro delle entrate e delle uscite ed ogni altro registro contabile; si occupa dell'inventariazione dei beni facenti parte del patrimonio sociale, con il supporto del presidente e del segretario.

2. Gestisce l'emissione delle fatture dell'associazione e si occupa della loro riscossione, Cura che gli adempimenti fiscali vengano correttamente e puntualmente eseguiti.

3. Riceve trimestralmente l'elenco analitico delle entrate e delle uscite dal presidente e dagli altri delegati ed aggiorna i relativi registri.

4. Le spese vengono effettuate dal tesoriere o dal presidente, previa deliberazione del consiglio direttivo, e devono essere sempre documentate da regolari quietanze. Gli impegni di spesa devono esser presi tenendo conto delle disponibilità sia di bilancio che di cassa.

5. D'intesa con il presidente, individua gli eventuali finanziatori, contributori sponsor ed inserzionisti dell'associazione.

Art. 14 – Collegio dei revisori dei conti.

1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato dall'assemblea dei soci ed è composto da cinque membri: tre effettivi (uno dei quali con funzione di presidente) e due supplenti. All'inizio di ciascun mandato il collegio si insedia su convocazione del presidente dell'associazione per provvedere autonomamente a ripartire al suo interno le funzioni di presidente, membro effettivo e membro supplente.

2. Il collegio verifica la regolarità dei bilanci e della contabilità dell'associazione, riferendone all'assemblea.

Art. 15 – Collegio dei probiviri.

1. Il collegio dei probiviri è nominato dall'assemblea dei soci ed è composto da cinque membri: tre effettivi (uno dei quali con funzione di presidente) e due supplenti. All'inizio di ciascun mandato il collegio si insedia su convocazione del presidente dell'associazione e provvede autonomamente a ripartire al suo interno le funzioni di presidente, membro effettivo e membro supplente.

2. Tutte le controversie relative al rapporto associativo insorte fra i soci o fra essi e l'associazione ed i suoi organi o fra gli organi stessi possono essere deferite al collegio dei probiviri, per libera scelta di una delle parti interessate e previa richiesta scritta. Il collegio giudicherà ex bono et aequo, in via irrituale e senza formalità di procedura.

3. Tutti i provvedimenti emessi dal collegio dei probiviri hanno efficacia

esclusivamente all'interno della associazione, essendo garantita la possibilità di ricorrere sempre e comunque all'autorità giudiziaria ordinaria.

4. Il collegio può essere chiamato, dall'assemblea dei soci, dal consiglio direttivo o dal presidente, ad interpretare norme controverse del presente statuto.

Art. 16 – Attività editoriale.

1. La pubblicazione del periodico "Notizie di Storia" è diretta da un comitato editoriale nominato fra i soci dal consiglio direttivo, che individua all'interno dello stesso un direttore editoriale provvisto della necessaria professionalità, che ne dirige e coordina l'attività e cura i rapporti con Agicom e gli altri soggetti terzi, d'intesa con il presidente e con il tesoriere. È in facoltà del direttore editoriale nominare all'interno del comitato un segretario di redazione ed altre figure con compiti specialistici.

2. Il consiglio direttivo nomina un direttore responsabile all'interno del comitato editoriale, ai sensi e per gli effetti di legge, anche in persona diversa dal direttore editoriale.

3. La pubblicazione di libri è coordinata da un direttore nominato dal consiglio direttivo – anche in persona diversa dal direttore editoriale del periodico – che si occupa anche della gestione dell'ISBN e dei rapporti con gli altri soggetti terzi.

4. La gestione del sito on-line è diretta e coordinata da un webmaster nominato dal consiglio direttivo, affiancato da un apposito comitato editoriale anch'esso nominato dal consiglio direttivo.

5. Tutti gli incarichi attribuiti dal consiglio direttivo sono revocabili da parte dello stesso, con decisione motivata e voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

Art. 17 – Patrimonio ed entrate dell'associazione.

1. Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

a) beni mobili ed immobili che pervengono all'associazione a qualsiasi titolo, elargizioni, contributi, lasciti e donazioni da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, a meno che non vengano rifiutati dal consiglio;

b) avanzi netti di gestione.

2. Il fondo di dotazione iniziale dell'associazione è costituito dai versamenti effettuati dai soci fondatori.

3. Per l'adempimento dei suoi compiti l'associazione dispone delle seguenti entrate:

a) versamenti effettuati dai fondatori al momento della costituzione;

b) quote annuali pagate dai soci fondatori, ordinari e sostenitori;

c) redditi derivanti dal patrimonio sociale;

d) introiti derivanti da pubblicazioni, da prestazione di servizi a soci o a terzi e da altre attività dell'associazione stessa;

e) eventuali sovvenzioni, contributi, lasciti e donazioni, devoluti da enti pubblici e privati o da persone fisiche.

4. Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 18 – Avanzi di gestione.

1. Durante la vita dell'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali comunque

denominati, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

2. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 19 – Bilancio di esercizio o rendiconto.

1. L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio o rendiconto annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

2. Il rendiconto è predisposto dal tesoriere, d'intesa con il consiglio direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro il 30 aprile e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Art. 20 – Libri sociali.

1. L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- a) libro degli associati, tenuto a cura dal consiglio direttivo;
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dal consiglio direttivo;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni degli altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

2. Ove l'associazione si dovesse avvalere di volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale il consiglio direttivo provvederà ad istituire il relativo apposito registro.

3. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi, facendone richiesta al segretario.

Art. 21 – Lavoro retribuito.

1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Codice del terzo settore.

Art. 22 – Modifica dello statuto.

1. Il presente statuto può essere modificato dall'assemblea dei soci, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei soci aventi diritto, su proposta motivata e scritta dei due terzi del consiglio direttivo o di almeno un decimo dei soci.

Art. 23 – Scioglimento dell'associazione.

1. L'associazione si scioglie per deliberazione dell'assemblea, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto. Nella circostanza l'assemblea dei soci deve deliberare anche intorno alla devoluzione dei beni sociali.

2. In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deliberato dalla assemblea dei soci.

Art. 24 – Legge applicabile.

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica

quanto previsto dal Codice del Terzo settore e dal Codice civile.

F.TO: LUCA BERTI

F.TO: ROBERTO BALDASSARRI NOTAIO

